

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 22 dicembre 2015)

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO ED ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Lubatti,  
di concerto con la Vicesindaca Tisi.

L'articolo 26 della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, n. 104 - 5 febbraio 1992, prevede che i Comuni assicurino, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone con problemi motori non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

La Città a partire dal 1979 eroga, tra la serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili, il servizio di trasporto per disabili con taxi e minibus, per favorirne il pieno svolgimento della vita di relazione.

In data 7 maggio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2012 01582/119), il Regolamento n. 353 avente ad oggetto: "Servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti" che ha modificato e sostituito il precedente Regolamento n. 255/1998, che disciplinava il servizio in oggetto.

Le modifiche introdotte avevano la finalità, nel quadro delle primarie esigenze di mobilità della utenza disabile, di garantire l'erogazione del servizio in modo compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città.

In particolare tra le modificazioni approvate, vi era la nuova disciplina di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti che consisteva:

- nell'introduzione delle fasce ISE (indicatore di situazione economica individuale) per il servizio reso con il mezzo ordinario, ad esclusione dei minori, con conseguente compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario;
- nella gratuità del servizio reso con il mezzo attrezzato. In tale caso l'utente corrisponde solo il costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria.

La differenziazione era basata sul presupposto della differente tipologia di servizio

erogato. Infatti, il servizio con mezzi attrezzati è un servizio di trasporto collettivo che si pone come sostitutivo del trasporto pubblico, stante in molti casi l'impossibilità per il disabile che utilizza tale servizio di accedere ai mezzi di trasporto pubblico nonostante GTT abbia, nel corso degli anni, reso accessibile la maggior parte dei mezzi.

Il servizio con mezzi ordinari, viceversa, è un servizio di trasporto individuale, destinato a coloro che generalmente potrebbero utilizzare il trasporto pubblico collettivo e, quindi, è alternativo a quest'ultimo.

Pertanto gli articoli 2 e 8 del suddetto Regolamento che prevedono le modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che beneficiano del servizio, disponevano: articolo 2 - Natura del servizio:

"(...) il servizio di facilitazione alla mobilità differenzia la sua modalità di effettuazione in:

- a) servizio reso con mezzo attrezzato;
- b) servizio reso con mezzo ordinario (non attrezzato) (comma 2).

Il servizio di cui al precedente punto a) è a totale carico comunale, ad esclusione del pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta urbana. (comma 3 ). Il servizio di cui al precedente punto b) prevede invece una compartecipazione alla spesa da parte del soggetto che ne beneficia, calcolata sulla base della situazione economica individuale (ISE), come stabilito all' articolo 8. (comma 4);

articolo 8 - Tariffe

"L'utente, nel caso di servizio con mezzo ordinario, oltre al pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, contribuisce al valore della corsa in modo graduato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica individuale (ISE), (calcolato con le modalità previste dalla legislazione vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito (comma 1).

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1021/2013, concernente il servizio e deciso in senso favorevole alla Città.

La successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 518/2015, depositata il 3 febbraio 2015, accogliendo il ricorso proposto dall'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha annullato il Regolamento in oggetto, nella parte sopra riportata relativa ai succitati articoli, "fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione comunale".

Il Consiglio di Stato ha osservato, infatti, che "mentre una diversa compartecipazione alla spesa dei servizi resi dal comune in ragione della situazione economica individuale (ISE) è del tutto legittima e rispondente ai dettati della carta costituzionale, la differenziazione nella compartecipazione (...) in ragione della natura o della gravità della disabilità risulta di per sé irragionevole (...) in assenza di una specifica, circostanziata ed adeguata motivazione (...). E prosegue oltre che "la segnalata carenza di risorse economiche può giustificare di per sé unicamente una richiesta di compartecipazione a tutti i disabili, cittadini senza discriminazione, alla spesa pubblica sulla base della loro personale redditualità (...).

Pertanto preso atto dell'annullamento delle suddette disposizioni, occorre conformare la disciplina in oggetto al precetto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, anche per evitare la condanna della Città per inottemperanza all'esecuzione della sentenza. Le scelte di attuazione del precetto, riferite all'ambito del diritto alla mobilità, sono fondate su principi diversi da quelli cui sono ispirati i servizi socio sanitari della Città, basati sulla valutazione dei bisogni delle persone in relazione alla loro gravità socio-sanitaria.

La modificazione al Regolamento è necessaria, oltre che per la declaratoria di invalidità delle disposizioni regolamentari, anche per l'applicazione delle nuove disposizioni normative, nel frattempo entrate in vigore, in tema di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

La riforma dell'ISEE, che è lo strumento di valutazione per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate", è stata approvata per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, dall'articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 a far data dal 1 gennaio 2015.

Visto che la sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto come detto:

- che è legittima una richiesta di compartecipazione a tutti i disabili, cittadini senza discriminazione, alla spesa pubblica sulla base della loro personale redditualità;
- che è censurabile differenziare l'applicazione della compartecipazione in ragione della natura o della gravità della disabilità;

occorre approvare le conseguenti modificazioni al Regolamento vigente (allegato 1).

Le modificazioni, che come detto sono motivate dal fine di assicurare il servizio compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili nonché per favorire l'accesso al servizio per coloro che sono ancora in lista d'attesa, sono state oggetto di confronto con le Associazioni dei disabili più rappresentative, e in sintesi prevedono:

- l'introduzione delle fasce ISEE sia per accedere al servizio reso con mezzo attrezzato che con mezzo ordinario: la compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario sarà calcolata sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- il valore del reddito e del patrimonio ricavato con le modalità previste dalla normativa richiamata, è ricondotto alle fasce già individuate nell'allegato 2 alla deliberazione (mecc. 2012 01582/119) che pertanto verrà esteso anche al servizio reso con mezzo attrezzato. Nel caso di minori non verrà calcolata nessuna compartecipazione riferita alle fasce ISEE.
- La differenziazione del valore della compartecipazione, in considerazione delle diverse caratteristiche e modalità di espletamento dei servizi che nel caso dei mezzi attrezzati è un servizio collettivo a prenotazione, su percorsi preordinati e il cui costo per ogni singola corsa, si ripartisce su una pluralità di utenti, mentre nel caso dei mezzi ordinari (taxi) è un servizio individuale a chiamata, su percorsi liberi e personali.

Ritenuto inoltre necessario alla luce dell'esperienza maturata, prevedere forme di gestione del servizio che prevedano soluzioni tecnologiche, innovative ed organizzative diverse per il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia dello stesso, si introducono all'articolo 7 del citato regolamento alcune indicazioni in merito all'adozione di nuove modalità gestionali demandando ad un successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'attuazione degli aspetti gestionali/operativi non definiti nel Regolamento e che si rendano necessari allo scopo, i cui indirizzi sono:

- introduzione, per l'erogazione del servizio di trasporto con mezzi ordinari, di un sistema di accreditamento degli operatori che erogano il servizio di trasporto. L'accREDITamento tende all'ampliamento del numero dei soggetti erogatori, attraverso un elenco di soggetti accreditati, con conseguente sviluppo della qualità e dell'efficienza delle loro prestazioni mediante una qualificata concorrenza fra gli stessi; inoltre conferisce agli utenti un ruolo attivo mediante l'esercizio del diritto di scelta dei servizi e dei loro erogatori;
  - i servizi oggetto dell'accREDITamento sono così articolati:
    - a) trasporto individuale, utilizzando le vetture dei taxi o vetture di noleggio con conducente;
    - b) trasporto auto-gestito, offrendo un servizio di trasporto privato all'utente che si può avvalere di un accompagnatore.
- Per i due ambiti di accREDITamento verranno definiti dalla Giunta Comunale i requisiti gestionali e organizzativi e le eventuali autorizzazioni necessarie per l'accREDITamento e per il conseguente svolgimento del servizio;
- definito e quantificato il valore del contributo (attraverso il caricamento del plafond o la consegna del voucher), l'utente sceglie, all'inizio dell'utilizzo del servizio, il fornitore accreditato per la prestazione del servizio cui ha diritto.

In considerazione di quanto statuito dalla sopra citata decisione del Consiglio di Stato, per il periodo decorrente dal 3 febbraio 2015 e fino all'entrata in vigore delle modificazioni regolamentari, occorre procedere ad approvare la disciplina degli effetti transitori che derivano dall'applicazione della sentenza, provvedendo ad adottare gli atti occorrenti alla restituzione delle somme versate dai fruitori del mezzo ordinario.

Si rende, pertanto, necessario approvare che i crediti degli utenti che utilizzano il mezzo ordinario, maturati nel periodo decorrente dal 3 febbraio 2015 e fino all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari approvate con il presente provvedimento, vengano riconosciuti in sede di applicazione delle modifiche regolamentari stesse, attraverso il caricamento del plafond individuale per l'importo corrispondente.

Si ritiene inoltre necessario e opportuno prevedere che nel caso di trasferimento della residenza (o del domicilio) fuori città o presso un presidio socio-sanitario, che già preveda modalità di trasporto e accompagnamento dedicate, o in caso di non utilizzo della dotazione assegnata per un periodo superiore ad un anno, l'utente decada dalla fruizione del servizio. La disposizione potrà consentire l'accesso al servizio da parte di coloro che sono presenti nella lista

d'attesa, in quanto si renderanno disponibili le risorse destinate agli utenti che, pur avendone titolo, non utilizzano il servizio senza giustificato motivo.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente proposta di deliberazione verrà trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE (all. 3 - n.      ).

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si richiamano integralmente, le modificazioni al Regolamento del servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedito all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti (n. 353/2012) (all. 1 - n.      ), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tabelle relative alle "Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili) (all. 2 - n.      ), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di demandare ad un successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione delle disposizioni di natura gestionale, che si renderanno necessarie al fine di rendere il servizio più efficiente ed efficace. In particolare, per il trasporto effettuato con mezzi ordinari, gli indirizzi sono:
  - introduzione di un sistema di accreditamento degli operatori che erogano il servizio di trasporto. L'accREDITamento tende all'ampliamento del numero dei soggetti erogatori, attraverso un elenco di soggetti accreditati, con conseguente sviluppo della qualità e dell'efficienza delle loro prestazioni mediante una qualificata concorrenza fra gli stessi; inoltre conferisce agli utenti un ruolo attivo mediante l'esercizio del diritto di scelta dei servizi e dei loro erogatori;
  - i servizi oggetto dell'accREDITamento sono così articolati:
    - a) trasporto individuale, utilizzando le vetture dei taxi o vetture di noleggio con

conducente;

- b) trasporto auto-gestito, offrendo un servizio di trasporto privato all'utente che si può avvalere di un accompagnatore.

Per i due ambiti di accreditamento verranno definiti dalla Giunta Comunale i requisiti gestionali ed organizzativi e le eventuali autorizzazioni necessarie per l'accreditamento ed il conseguente svolgimento del servizio;

- definito e quantificato il valore del contributo (attraverso il caricamento del plafond o la consegna del voucher), l'utente sceglie, all'inizio dell'utilizzo del servizio, il fornitore accreditato per la prestazione del servizio cui ha diritto;
- 4) di approvare la disciplina degli effetti transitori che derivano dall'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, con la conseguente adozione di tutti gli atti occorrenti alla restituzione delle somme versate dai fruitori del mezzo ordinario. Pertanto il maggior onere derivante, ossia i crediti degli utenti che utilizzano il mezzo ordinario, maturati nel periodo che decorre dal 3 febbraio 2015 e fino all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari approvate con il presente provvedimento, sarà riconosciuto in sede di applicazione della nuova disciplina che sostituirà quella dichiarata invalida, attraverso il caricamento del plafond individuale per l'importo corrispondente;
  - 5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'attuazione degli ulteriori aspetti gestionali/operativi necessari per l'adempimento di quanto deliberato;
  - 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA VICESINDACA

Elide TISI

L'ASSESSORE ALLA VIABILITA',  
TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E  
AREA METROPOLITANA

Claudio LUBATTI

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE MOBILITA' E  
INFRASTRUTTURE  
Roberto BERTASIO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO DISABILI  
Maurizio PIA

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO ESERCIZIO  
Luisella NIGRA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO  
La Dirigente Delegata  
F.to Gaidano

---